

Allegato "___" al N. ____/____ di repertorio del notaio Giammatteo Rizzonelli

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE GUERINI - FRIGERIO ONLUS PER LA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO, MEZZI ED ORGANI

Art. 1 - È costituita una fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sotto la denominazione "**FONDAZIONE GUERINI - FRIGERIO ONLUS PER LA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE**".

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione trae origine dalla unione tra le due case di riposo operanti nei Comuni di Orzinuovi ed Orzivecchi denominate rispettivamente "*Fondazione Villa Giardino di Orzinuovi ONLUS*" e "*Fondazione Carlo Frigerio ONLUS*".

la "*Fondazione Villa Giardino di Orzinuovi ONLUS*", inizialmente denominata "*Casa di Riposo di Orzinuovi*", trae la propria origine dalla comune volontà di Comune, Congregazione di Carità ed Ospedale Tribandi di Orzinuovi che nel 1886 disposero di costituire un'istituzione che provvedesse all'assistenza di anziani, ammalati e bisognosi di Orzinuovi, affidandone la gestione alla locale Congregazione di Carità. Eretto in Ente Morale con R.D. 2/05/1897 con configurazione Ipab; trasformata, ai sensi della legge 8/11/2000 n. 328, così come attuata dal D.Lgs 4/05/2001 n. 207 e dalla L.R. Lombardia 13/02/2003 n. 1 e successivo Regolamento regionale di attuazione 4/06/2003 n. 11, in persona giuridica privata, assoggettata alle disposizioni di cui agli artt. 12 e segg. del C.C..

La "*Fondazione Carlo Frigerio ONLUS*" di Orzivecchi trae la sua origine dal testamento olografo del 16 ottobre 1906 del cav. Carlo Frigerio, depositato e pubblicato negli atti del notaio Bonicelli di Brescia con verbale dell'8 gennaio 1907. Hanno contribuito ad aumentare il patrimonio la signora Maria Frigerio, con testamento olografo del 31 gennaio 1910; il signor Luigi Grazioli, con testamento pubblico del 4 dicembre 1909 per notaio Bettoni ed il signor Giovanni Orelli con testamento pubblico del 18 aprile 1911 per notaio Lenghi. Eretto in Ente Morale con R.D. 5 Aprile 1925 n. 636 assunse la denominazione di "*Pio Ricovero Carlo Frigerio*" con configurazione Ipab; trasformata, ai sensi della legge 8/11/2000 n. 328, così come attuata dal D.Lgs 4/05/2001 n. 207 e dalla L.R. Lombardia 13/02/2003 n. 1 e successivo regolamento regionale di attuazione 4/06/2003 n. 11, in persona giuridica privata, assoggetta alle disposizioni di cui agli artt.12 e segg. del C.C..

In conformità alla sua origine e tradizione, l'attività e l'ordinamento della Fondazione sono ispirati ai principi dell'etica cristiana ed esercitati secondo i dettami di libertà ed autonomia dell'assistenza fissati nell'art. 38 della Costituzione.

La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà dei Fondatori, dei Benefattori e di quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore. Ad essi la Fondazione riserva riconoscenza e ne tramanda la memoria.

Art. 2 - La Fondazione ha sede legale in Orzinuovi (BS) in Via Veronica Gambara, 20. La fondazione, che attualmente esplica la sua attività nei due poli di Orzinuovi e di Orzivecchi, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia potrà implementare ulteriori sedi operative secondo necessità.

Art. 3 - La "FONDAZIONE GUERINI - FRIGERIO ONLUS PER LA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE" persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo di offrire servizi e prestazioni sociali, assistenziali e sanitarie prioritariamente a favore dei residenti nei comuni partecipanti alla fondazione in conformità alla tradizione degli Enti da cui trae origine, con particolare considerazione per le persone anziane ed adulte ed, in generale, per le persone in difficoltà. Non persegue fini di lucro. Attua le proprie finalità di assistenza attraverso un sistema integrato di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare. L'Istituzione, inoltre, può:

- a) Promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, anche attraverso il confronto con i comuni partecipanti alla fondazione e con i soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona ed alla tutela del loro benessere e salute;
- b) stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi;
- c) sottoscrivere accordi di programma, costituire o aderire a fondazioni, consorzi ed altre istituzioni che operano nell'ambito territoriale e operativo di appartenenza dell'Ente;
- d) valorizzare l'opera del volontariato;
- e) accettare la rappresentanza e/o l'amministrazione di persone giuridiche aventi finalità socio-assistenziali-sanitarie ed eventualmente il loro assorbimento;
- f) promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni la crescita della cultura della solidarietà verso i più deboli e bisognosi;
- g) provvedere ad interventi di carattere eccezionale, previa specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione non può compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 460/97 e da ogni altra disposizione di Legge al riguardo.

Art. 4 - Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'atto di fusione redatto in data _____ per notaio Rizzonelli.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

E' comunque obbligo dell'Istituzione provvedere alla conservazione, al mantenimento e allo sviluppo del patrimonio, fatta salva la possibilità di sua trasformazione, ma garantendo una continuità funzionale delle unità locali esistenti.

Art. 5 - La "FONDAZIONE GUERINI - FRIGERIO ONLUS PER LA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE" ritrae i mezzi necessari per l'esecuzione della sua attività istituzionale:

- a) dal reddito del proprio patrimonio, mobiliare od immobiliare;
- b) dai proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- c) da rette e tariffe versate da Enti o Persone a titolo di concorso al costo dei servizi e prestazioni erogati dall'Istituzione;
- d) da ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private.

Salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge in materia di ONLUS, durante la vita dell'Ente, è vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale che saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili e/o di avanzi di gestione le fattispecie indicate all'art. 10 comma 6 del D.Lgs 4/12/97 n. 460.

Art. 6 - Sono Organi della "FONDAZIONE GUERINI - FRIGERIO ONLUS":

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- l'Organo di Consulenza tecnico Contabile.

TITOLO II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da 13 (tredici) Membri, compreso il Presidente, e precisamente:

- Otto membri come di seguito: sette nominati dal Sindaco del Comune di Orzinuovi; il Parroco di Orzinuovi (o suo delegato) quale membro di diritto. Qualora l'accettazione da parte del Parroco o l'indicazione del suo delegato non avvenga entro i 30 giorni successivi alla nomina dell'organismo il Sindaco provvede alla designazione di altro membro, di concerto con i Sindaci degli altri comuni partecipanti alla fondazione.
- Cinque membri sono nominati dal sindaco del Comune di Orzivecchi.

Possono essere nominati Consiglieri persone che si impegnino a cooperare con l'attività dell'Istituzione a mezzo di prestazioni personali volontarie e gratuite e posseggano adeguate conoscenze specifiche nelle materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione.

Non possono essere nominati Consiglieri i Sindaci e gli Assessori o che risiedono nei comuni ove ha sede la fondazione o dove esistono sedi operative o distaccate della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge tra i propri Membri: il Presidente ed il Vicepresidente nella salvaguardia della rappresentanza dei Comuni partecipanti alla fondazione.

Art. 8 - Il Presidente, il Vicepresidente ed i Membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni dalla data di insediamento dell'Organo, con possibilità di rinnovo.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Art. 9 - I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'Organo di Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dell'incarico per altre cause.

I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

All'Organo di Consulenza tecnico Contabile è corrisposta una indennità fissata dal Consiglio, con riferimento all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni anno almeno tre volte. Una prima volta entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.

a) Una seconda volta entro il 30 settembre, per l'approvazione delle linee generali programmatiche; la verifica dell'attività svolta dall'Istituzione in relazione ai propri scopi; le indicazioni delle priorità e degli obiettivi per l'attività futura con riferimento anche ai nuovi bisogni emergenti nella Comunità Locale.

b) Una terza volta entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Le riunioni sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno cinque giorni lavorativi prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Art. 13 - Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria Amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- approva il bilancio annuale e redige la relazione morale e finanziaria;
- delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- delibera l'accettazione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente;

- nomina, su proposta del Presidente, il personale direttivo dell'Ente, stabilendone compiti ed attribuzioni, nonchè il Segretario del Consiglio.

Art. 14 - Il Consiglio di Amministrazione per la definizione dei propri orientamenti amministrativi può avvalersi di forme di consultazione con Organi e Enti che abbiano attinenza alle finalità statutarie nelle forme e con le modalità funzionali agli obiettivi prefissi e compatibili con le rispettive prerogative.

TITOLO III

IL PRESIDENTE

Art. 15 - Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta e dura in carica per 3 (tre) anni.

Art. 16 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto;
- f) esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per i singoli affari;
- g) sviluppare ogni iniziativa utile di relazione con Istituzioni pubbliche e private; associazioni di volontariato e dell'utenza ed ogni altra espressione organizzativa operante nel settore dei servizi alla persona;
- h) adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva e comunque entro 30 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Art. 17 - Nei casi di suo impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente e, in mancanza di questi, dal Consigliere con maggior anzianità di appartenenza al Consiglio e, in caso di pari anzianità di appartenenza, dal Consigliere più anziano di età.

TITOLO IV

IL COMITATO ESECUTIVO

Art. 18 - Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e

da altri membri, fino ad un massimo di tre, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti nella salvaguardia della rappresentanza dei Comuni partecipanti alla fondazione.

Il Comitato Esecutivo si occupa, su delega e sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione, della ordinaria amministrazione.

Il Comitato Esecutivo provvede all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che pervengono direttamente alla Fondazione, così come cura il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l'esercizio delle corrispondenti attività economiche nell'ambito delle direttive e delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Comitato esecutivo sono convocate dal Presidente di norma almeno una volta al mese e ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno tre dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi ai membri dello stesso almeno cinque giorni prima della adunanza mediante lettera raccomandata o strumento telematico che ne attesti la ricezione e nei casi di urgenza almeno un giorno prima mediante telegramma o strumento telematico che ne attesti la ricezione.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri.

TITOLO V

L'ORGANO DI CONSULENZA TECNICO CONTABILE

Art. 19 - Organo di Consulenza tecnico contabile

L'Organo di consulenza tecnico contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili. L'Organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Tale Organo può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. L'Organo di consulenza tecnico contabile resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20 - Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituzione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza.

L'organico, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti sono fissati e

disciplinati nel rispetto delle norme in materia di lavoro, con apposite norme ed atti regolamentari, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio consuntivo annuale. Il Bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi a condizioni più favorevoli, agli Amministratori ed a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

Art. 22 L'ordinamento, la gestione e la contabilità, nonché le attribuzioni dei Dirigenti e degli Organi interni, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione (anche di carattere programmatico).

Art. 23 - Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse decaduto lo scopo sociale o per motivi fondati credesse di dover sciogliere l'Ente, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità governativa, ai sensi dell'art. 27 del C.C..

I beni che resteranno, dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre Organizzazioni di utilità sociale o a fini di utilità pubblica, secondo le indicazioni dei comuni partecipanti alla fondazione e previa acquisizione dei pareri eventualmente richiesti dalla legge.

Art. 24 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo Secondo, del Codice Civile.

Art. 25 - Per la modifica dello Statuto occorre l'intervento di almeno 3/4 dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE

Art. 26 - Il presente Statuto entra in vigore all'atto della notifica del provvedimento di approvazione da parte dell'Autorità competente.

Art. 27 - Il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguare al presente Statuto i Regolamenti interni, che restano in vigore fino all'adozione dei nuovi.

Modalità e disciplina dell'erogazione dei servizi, gestione ed accesso alle strutture dell'Istituzione saranno regolati da più atti esecutivi, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.